

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI"

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 25 luglio 2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2023
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2026*

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Soggetto attivo	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	4
Art. 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo	4
Art. 4 – Soggetti passivi.....	4
Art. 4/bis – Definizione di rifiuti.....	5
Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	8
Art. 6– Esclusione dall'obbligo di conferimento	9
Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	9
Art. 8 – Superficie degli immobili	10
TITOLO III – TARIFFE	11
Art. 9 – Costo di gestione	11
Art. 10 – Determinazione della tariffa	11
Art. 11 – Articolazione della tariffa	12
Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo	12
Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche	12
Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche.....	13
Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche	13
Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche.....	14
Art. 17 – Scuole statali	14
Art. 18 – Tributo giornaliero.....	14
Art. 19 – Tributo provinciale.....	15
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	15
Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche	15
Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	16
Art. 21/bis – Agevolazioni per l'avvio a recupero di rifiuti urbani.....	16
Art. 22 –Riciclo di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.....	17
Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	17
Art. 23 Bis– Bonus sociale rifiuti.....	17
Art. 24 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	18
Art. 24/bis – Reclami e richieste scritte.....	18
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	18
Art. 25 – Obbligo di dichiarazione	18
Art. 25/bis - Reclami e richieste scritte	19
Art. 26 – Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	20
Art. 26/bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta.....	21
Art. 26/ter – Punti di contatto con l'utente	22
Art. 27 – Poteri del Comune	22
Art. 28 – Accertamento	23

Art. 29 – Sanzioni	23
Art. 30 – Riscossione	23
Art. 30/bis – Rateizzazione degli importi dovuti.....	24
Art. 31 – Interessi	24
Art. 32 – Rimborsi.....	24
Art. 33 – Somme di modesto ammontare	25
Art. 34 – Contenzioso	25
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	25
Art. 35 – Entrata in vigore e abrogazioni	25
Art. 36 – Clausola di adeguamento	26
Art. 37 – Disposizioni transitorie.....	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARI (tassa sui rifiuti) prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), come modificata dall'art. 1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

1bis. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 e la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la TARI si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, *dancing* e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. *abrogato*²

4. *abrogato*³

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

¹ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

² comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

³ comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4/bis – Definizione di rifiuti⁴

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

⁴ articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

- i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 5 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti⁵

1. Sono escluse dalla TARI:

- a) le aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- e) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- f) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- g) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- h) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- i) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- j) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- k) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
- l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico,
- m) le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

⁵ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

2. Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

b) *abrogato*

c) *abrogato*

d) *abrogato*

e) *abrogato*

f) *abrogato*

g) *abrogato*

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6– Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 6.

Art. 7 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio⁶

1. *abrogato*

1bis. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

2. Non sono, inoltre, soggette a tariffa:

⁶ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento pari al 40%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 8 – Superficie degli immobili

1. La TARI è applicata considerando le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della L. 147/2013.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della L. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie calpestabile assoggettabile alla TARI è misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Sono di regola tassabili tutte le superfici adibite a sedi di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9 – Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il soggetto affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei connessi servizi di igiene urbana (quali, per esempio, la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico) è tenuto a redigere il piano finanziario (corredato della relazione illustrativa) di propria competenza e a trasmetterlo al Comune almeno due mesi prima del termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio comunale di previsione.
4. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente per Legge.
5. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
6. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 10 – Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata a anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 secondo i criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, in alternativa ai criteri indicati al comma precedente e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
4. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data fissata da norme statali di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11 – Articolazione della tariffa⁷

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 3 del presente regolamento.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche previste dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze

Fino ad eventuale nuova determinazione, la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è stabilita nella misura del 5%.

5. Poiché, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", l'obbligo di separazione dei rifiuti per tipologia ed il conseguente servizio di raccolta differenziata è attivo su tutto il territorio comunale, la riduzione alle utenze domestiche è garantita attraverso una corrispondente riduzione dei costi variabili posti a carico delle utenze domestiche. A tale riduzione corrisponde un equivalente aumento dei costi da porre in carico alle utenze non domestiche.

Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussistono il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3.abrogato.....

4.abrogato 8

Art. 13 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta alla TARI le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

⁷ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

⁸ commi abrogati con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/04/2023

3. In merito alla determinazione dei coefficienti, è fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del presente regolamento. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

4.abrogato....⁹.

Art. 14 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio le *colf* che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

2bis. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano:

a) utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative;

b) utenze non domestiche se condotte da persone giuridiche in genere¹⁰

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione, ad eccezione degli immobili utilizzati per locazione turistica, bed and breakfast e simili, si assume, ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa, il numero convenzionale pari ad un componente¹¹.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, con eventuale congruaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 15 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

⁹ comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2026

¹⁰ comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

¹¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2026

3. In merito alla determinazione dei coefficienti, è fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del presente regolamento. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Limitatamente alle attività industriali, la tariffa applicabile è quella corrispondente al reale utilizzo di ciascuna superficie, per effetto delle norme introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116.¹²
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 – Scuole statali

1. Il tributo dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con i proventi derivanti dalla Tassa sui Rifiuti.

Art. 18 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 comma 816 e seguenti della legge n.160 del 27.12.2019, con esclusione delle attività di commercio ambulante di cui al comma 838 e seguenti del medesimo art.1 della Legge n. 160/2019.¹³
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 (recupero) e 23 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 21.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

¹² comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

¹³ comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

della TARI annuale.

Art. 19 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che abbiano avviato l'auto compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25% sulla quota variabile della tariffa.
2. Le utenze che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi (ove prodotti), compostabili all'auto compostaggio, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a presentare specifica denuncia ai sensi degli articoli 25 e 26.
3. La suddetta denuncia è resa tramite un apposito modulo distribuito dall'Ufficio Ambiente del Comune, che va compilato e presentato entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno in ogni sua parte, dal soggetto che richiede di essere iscritto nell'Albo dei compostatori, (le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARI dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione), dal quale risultano:
 - a) la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori;
 - b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali prodotti all'autocompostaggio non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
 - c) il luogo dove l'autocompostaggio viene praticato;
 - d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.
4. Sulla base delle denunce di cui al comma 1, il Comune aggiorna l'Albo dei compostatori recante l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani.
5. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori sono tenuti:
 - a) a praticare l'autocompostaggio secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani;
 - b) a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti compostabili.
6. Gli utenti che praticano l'autocompostaggio sono soggetti ai controlli e, ricorrendone i presupposti, alla cancellazione dall'Albo dei compostatori, alla decadenza della riduzione tributaria e alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.
7. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 7 bis. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%¹⁴
8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

¹⁴ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/07/2026

Art. 21 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive¹⁵

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

1. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Per il solo anno di imposta 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, per le utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura obbligatoria determinata dalle misure governative e di altre autorità a tutela della salute pubblica, viene riconosciuta una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa come segue:
 - a) utenze non domestiche interessate dalla chiusura obbligatoria per legge, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 4 maggio 2020 (o data successiva), sconto in misura fissa pari al 25% della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile.
 - b) utenze non domestiche interessate dalla chiusura obbligatoria di legge per periodi inferiori o interessate da riapertura anticipata per effetto di specifiche deroghe da parte dell'autorità competente, sconto in misura variabile in relazione ai giorni effettivi di chiusura secondo la seguente formula:

$$\% \text{ sconto spettante} = (\text{n. giorni chiusura} / 366) * 100 .$$

Per le utenze non domestiche non interessate dalle chiusure obbligatorie, non spetta alcuna agevolazione, ancorché tali utenze siano rimaste chiuse su base volontaria.

5.abrogato....¹⁶

6.abrogato....¹⁷

6-bis.abrogato....¹⁸

Art. 21/bis – Agevolazioni per l'avvio a recupero di rifiuti urbani¹⁹

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

¹⁵ articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

¹⁶ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2026

¹⁷ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2026

¹⁸ Comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2026

¹⁹ articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

4. Al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo, i contribuenti interessati presentano apposita comunicazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 26/bis

Art. 22 –Riciclo di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani²⁰

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. La quota variabile della TARI è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. La riduzione di cui al comma 1 non può essere superiore al 20% della TARI totale dovuta da ciascuna utenza interessata e è pari al prodotto tra questi due valori:
 - a) quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo;
 - b) quota del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riferita ai rifiuti avviati al riciclo. Nel piano finanziario sono indicate la quota del costo unitario Cu riferita al ciclo dei rifiuti indifferenziati e la quota del costo unitario Cu riferita al ciclo dei rifiuti differenziati
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso attestante la produzione totale di rifiuti assimilati e la suddivisione della stessa per frazioni merceologiche omogenee con indicazione dei codici CER. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 23 Bis– Bonus sociale rifiuti²¹

1. A decorrere dall'anno 2025 è applicato il "Bonus sociale rifiuti", introdotto dall'articolo 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito nella legge 157/2019, in favore dei soggetti che si trovino in particolari condizioni economiche.
2. L'agevolazione è spettante esclusivamente per le utenze domestiche adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, occupate da nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 9.530,00 elevato ad euro 20.000,00 nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.
3. Essa spetta nella misura del 25% della TARI dovuta e viene applicata a scomputo della prima rata dell'avviso di pagamento dell'esercizio successivo a quello di spettanza, che deve avere scadenza entro il 30 giugno. Nel caso di utenti cessati, per i quali non è possibile, riconoscere il bonus direttamente in bolletta, il Comune trasmette alla Cassa Servizi Energetici ed Ambientali di ARERA per tramite di SGATE, le informazioni necessarie affinché da questa siano riconosciuti in favore dei titolari delle DSU beneficiari del bonus.

²⁰ articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

²¹ articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2026

4. Per l'applicazione del bonus non deve essere presentata alcuna richiesta da parte dei contribuenti in quanto, attraverso la piattaforma SGATE di ANCI, vengono messe a disposizione del Comune le DSU valide per il riconoscimento del beneficiario, che sarà erogato se spettante, previa verifica da parte dell'Ente impositore anche delle posizioni pregresse del contribuente.
5. Fino a nuova determinazione, il bonus sociale rifiuti non viene riconosciuto in presenza di morosità pregresse. L'importo maturato a titolo di bonus viene dal Comune incamerato ed utilizzato a parziale copertura dei debiti pregressi, nel rispetto delle prescrizioni da ARERA.

Art. 24 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 24/bis – Reclami e richieste scritte

1. Il contribuente ha la possibilità di inviare segnalazioni scritte sotto forma di reclamo o di richiesta di informazioni, ovvero di rettifica degli importi addebitati, sulla modulistica predisposta dal Comune o mediante una comunicazione libera, purchè contenente almeno gli stessi elementi obbligatori previsti nella modulistica predisposta.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni, il Comune procede all'invio di una risposta motivata contenente i riferimenti alla richiesta formulata. In caso di reclamo la risposta conterrà inoltre la valutazione documentata effettuata dall'Ente, gli eventuali interventi correttivi posti in essere e l'elencazione della documentazione allegata.

2. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica degli importi addebitati, il Comune procede all'invio di una risposta motivata contenente, oltre al riferimento alla richiesta formulata, la valutazione della fondatezza o meno della richiesta, il dettaglio del calcolo effettuato e l'elencazione dell'eventuale documentazione allegata.

3. Nel caso in cui sia riconosciuto un credito in favore del contribuente, entro i successivi 60 giorni l'ente procede a disporre il rimborso di quanto spettante, senza necessità di ulteriori richieste, con le modalità di cui al successivo articolo 31.

4. Nel caso in cui il contribuente indichi un recapito di posta elettronica, tale recapito sarà prioritariamente utilizzato quale modalità di invio della risposta alle richieste formulate.²²

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di

²² Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2023

- non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. bis La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della disponibilità dell'immobile. Tale dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, via e-mail, con consegna direttamente agli uffici comunali, ovvero on line dal sito comunale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. ter La dichiarazione è redatta su modello messo a disposizione dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree deve essere presentata dal dichiarante (o da altro soggetto coobbligato) entro 90 giorni dalla cessazione, con le medesime modalità di cui al comma 3bis, su modelli predisposti dal Comune, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
5. A seguito della presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cancellazione dal servizio, l'Ente, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni comunica al contribuente interessato l'esito delle richieste formulate, precisando il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio, il codice utente ed il codice utenza, la data di decorrenza di quanto dichiarato, nonché il codice di riferimento dell'unità operativa che ha preso in carico la richiesta.
6. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, come dichiarato dal contribuente, salvo verifica contraria da parte del Comune.
7. Le richieste di variazione del servizio che comportino un incremento del tributo a carico del contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione; viceversa le richieste che comportino una variazione in diminuzione del tributo dovuto producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
8. Le variazioni di nucleo familiare, come rilevabili dagli archivi anagrafici, producono i loro effetti dalla data di effettiva variazione, con regolazione a conguaglio su richiesta del contribuente.
9. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.²³ _

Art. 25/bis - Reclami e richieste scritte

1. Il contribuente ha la possibilità di inviare segnalazioni scritte sotto forma di reclamo o di richiesta di informazioni, ovvero di rettifica degli importi addebitati, sulla modulistica predisposta dal Comune o mediante una comunicazione libera, purchè contenente almeno gli stessi elementi obbligatori previsti nella modulistica predisposta.
2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni, il Comune

²³ Commi 3/bis-3/ter – 5 e successivi aggiunti con deliberazione n. 12 del 28/04/2023

procede all'invio di una risposta motivata contenente i riferimenti alla richiesta formulata. In caso di reclamo la risposta conterrà inoltre la valutazione documentata effettuata dall'Ente, gli eventuali interventi correttivi posti in essere e l'elencazione della documentazione allegata.

3. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica degli importi addebitati, il Comune procede all'invio di una risposta motivata contenente, oltre al riferimento alla richiesta formulata, la valutazione della fondatezza o meno della richiesta, il dettaglio del calcolo effettuato e l'elencazione dell'eventuale documentazione allegata.

4. Nel caso in cui sia riconosciuto un credito in favore del contribuente, entro i successivi 60 giorni l'ente procede a disporre il rimborso di quanto spettante, senza necessità di ulteriori richieste, con le modalità di cui al successivo articolo 31.

5. Nel caso in cui il contribuente indichi un recapito di posta elettronica, tale recapito sarà prioritariamente utilizzato quale modalità di invio della risposta alle richieste formulate.

Art. 26 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 26/bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta²⁴

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 26 comma 7, per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 23 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune mediante PEC entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.²⁵
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, per le opportune modifiche al servizio
5. //Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni

²⁴ articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

²⁵ comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2023

del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 26/ter – Punti di contatto con l'utente²⁶

1. Al fine di favorire il reciproco scambio di informazioni e documenti, il Comune mette a disposizione dei contribuenti idonei strumenti di comunicazione. In particolare possono essere attivati, in collaborazione con l'Ente Territorialmente Competente (ETC) e se previsti dallo schema regolatorio della qualità scelto dall'ETC fra quelli stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), i seguenti strumenti di contatto:

- sportello fisico
- sportello *on-line* accessibile dal sito comunale
- numero verde gratuito

Art. 27 – Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento previste dall'art. 1, comma 647, della L. 147/2013, come superficie assoggettabile al //tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28 – Accertamento

²⁶ articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/04/2023

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a euro 800,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a quattro rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 31. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 – Sanzioni²⁷

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Sono applicabili le norme sul ravvedimento operoso, di cui comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della TARI non versata, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della TARI non versata, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 26, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa, per l'infedele dichiarazione e per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. *abrogato*

Art. 30 – Riscossione²⁸

1. 1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il medesimo termine del 16 giugno. Il termine di scadenza della prima rata e del versamento in unica soluzione è comunque fissato in almeno 20 giorni decorrenti dalla data di emissione del documento di riscossione. Disguidi dovuti ad

²⁷ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

²⁸ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

eventuali ritardi nella ricezione del documento non sono imputati al contribuente²⁹.

2. La TARI per l'anno di riferimento è versata secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, nonché mediante PagoPA.

2.bis Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero. Si applica il terzo comma dell'articolo 28.

Art. 30/bis – Rateizzazione degli importi dovuti³⁰

1. E' ammessa la maggior rateizzazione delle somme dovute nell'avviso di pagamento TARI, rispetto alle ordinarie scadenze di pagamento ivi previste. La richiesta di maggior rateizzazione deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso TARI. L'importo delle singole rate concesse non può essere inferiore ad € 100,00, da corrispondersi a cadenza bimestrale.

8. Il beneficio rateale di cui al comma 7 è concesso solo a condizione che si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) utenti beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto nei settori elettrico, gas o idrico
- b) altri utenti in condizioni economiche disagiate, secondo i criteri eventualmente previsti dall'Ente Territorialmente Competente
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.

2. Le maggiori rateizzazioni ordinarie TARI sono maggiorate degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea. In caso di mancato pagamento delle maggiori rate entro il termine prestabilito, si applicano altresì gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa, a decorrere dalla data di mancato pagamento di ciascuna rata.

Art. 31 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

²⁹ comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2023

³⁰ Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2023

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Nel caso in cui il rimborso discenda da richiesta scritta di rettifica degli importi, di cui al precedente articolo 25/bis, l'importo spettante verrà restituito al contribuente mediante accredito diretto sul conto corrente indicato. Nel caso in cui, entro 120 giorni dalla richiesta formulata, sia prevista l'emissione di un nuovo documento di riscossione a carico del contribuente, di importo superiore al rimborso spettante, dal nuovo importo dovuto sarà scomputato il credito maturato³¹.

Art. 33 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 5,00.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo. 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

Art. 34 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Il presente regolamento abroga il regolamento che disciplinava la TARES di cui alla D.C.C. n. 29 del 23 luglio 2013.

³¹ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2023

Art. 36 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37 – Disposizioni transitorie³²

1. *abrogato*
2. *abrogato*

³² articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/06/2021

ALLEGATO A).....abrogato.....³³

33 Allegato abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2026